



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 4560

Roma, addì 13/11/2013

Risposta a nota del
N. _____

Div. _____

D'ordine del Presidente, mi pregio di trasmettere il numero
3630/2013, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di
questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

**INDIVIDUAZIONE PROCEDURE
ATTIVAZIONI POTERI SPECIALI
SETTORI DIFESA E SICUREZZA
NAZIONALE (DL 21/2012, ART. 1,
COMMA 8)**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n.
205.


Allegati N.
.....

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI DAGL**
(.....)

Segretario Generale

ROMA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DAGL 0007648 A-
del 14/11/2013





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 7 novembre 2013

NUMERO AFFARE 03630/2013

OGGETTO:

Presidenza del Consiglio dei ministri Ministri.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale a norma dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 15 marzo 2012, n. 21".

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DAGL 7087 P del 29 ottobre 2013, con la quale la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Elio Toscano.

Premesso.

L'Amministrazione riferisce che lo schema di regolamento in oggetto è stato predisposto ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 15 marzo 2012 n. 21, recante "*Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle*

comunicazioni”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

L’art. 1 detto, in particolare, disciplina l’esercizio dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e prevede, al comma 8, che le disposizioni attuative, anche con riferimento alle modalità organizzative per lo svolgimento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali, siano oggetto di regolamento, da emanare ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’interno, il Ministro della difesa e il Ministro dello sviluppo economico; il decreto deve attingere alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza indurre nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il testo proposto si compone di undici articoli.

L’articolo 1 descrive l’oggetto del provvedimento.

L’art. 2 prevede che il coordinamento delle attività propedeutiche all’esercizio dei poteri speciali sia attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri secondo modalità da stabilirsi con apposito d.P.C.M., che dovrà:

- individuare l’ufficio della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabile del coordinamento;
- istituire un gruppo di lavoro composto dal responsabile del coordinamento della Presidenza del Consiglio e dai responsabili di settore dei Ministeri interessati, integrati, ove occorra potenziare le capacità di analisi, da rappresentanti di altre strutture;
- stabilire le procedure telematiche ed elettroniche per consentire tempestivamente e in sicurezza la trasmissione delle informazioni su operazioni di rilevanza strategica e l’eventuale esercizio dei poteri speciali;
- fissare i tempi e le modalità di raccordo tra i Ministeri coinvolti, nonché i termini per la presentazione, da parte degli stessi, in relazione alle competenze, del parere motivato per l’esercizio o meno dei poteri speciali.

L’art. 3, in linea con la disciplina transitoria contenuta nell’art. 1, comma 8, del decreto legge n. 21 del 2012, prevede che le attività inerenti e conseguenti alla proposta di

esercizio dei poteri speciali siano affidate dal competente ufficio della Presidenza del Consiglio al Ministero dell'economia e delle finanze, per le società direttamente o indirettamente dallo stesso partecipate, ovvero, per le altre società, al Ministero della difesa o al Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di competenza.

L'art. 4 dispone che le imprese che svolgono le attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, come individuate ai sensi dell'art. 1 del decreto legge n. 21 del 2012, trasmettano all'ufficio della Presidenza del Consiglio un'informativa sulla delibera o atto da adottare ai fini dell'eventuale esercizio del potere di veto.

L'obbligo dell'informativa è, altresì, previsto per i soggetti che acquisiscono una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica.

L'onere dell'informativa è esteso, infine, alle imprese coinvolte in atti ed operazioni all'interno di un medesimo gruppo, in presenza di elementi informativi che rendano attendibile la minaccia di un grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.

L'art. 5 disciplina il contenuto e le condizioni di validità della notifica, prevedendo che la stessa possa essere trasmessa per via telematica con una modulistica dedicata.

L'art. 6 detta le disposizioni per lo svolgimento in concreto delle procedure concernenti l'esercizio dei poteri speciali, con particolare riferimento al contenuto della proposta di competenza del Ministero responsabile dell'istruttoria, allo schema dell'eventuale provvedimento e al termine entro il quale l'impresa dovrà comunicare alla Presidenza del Consiglio le deliberazioni adottate sulla base delle prescrizioni ricevute.

L'art. 7 disciplina l'attività di monitoraggio sul rispetto delle determinazioni assunte con il decreto di esercizio dei poteri speciali, nel caso di rischio o di inosservanza delle prescrizioni ovvero nelle fattispecie in cui le inadempienze si siano già verificate.

L'articolo 8 stabilisce che, qualora sia accertata l'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto legge n. 21 del 2012, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie siano comminate con decreto del Presidente del Consiglio, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.

L'articolo 9 sottrae, ai sensi del dell'articolo 24, commi 2 e 6, della legge n. 241 del 1990, all'esercizio del diritto di accesso le informazioni, i dati e le notizie contenute nei documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità in esame, pur facendo salvo quanto previsto dall' articolo 42 (classifiche di segretezza) della legge n. 124 del 2007. Nella relazione illustrativa si precisa, inoltre, che, al di fuori dei casi di segreto di Stato, è mantenuta ferma l'applicabilità della clausola di "*conoscenza essenziale dell'interessato*", sancita dall'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990.

L'articolo 10 conferma che le attività previste dal regolamento sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 11 stabilisce che il regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La bozza del decreto è corredata delle relazioni di rito e del concerto formale dei Ministri interessati.

Considerato.

Va innanzitutto posto in evidenza che lo schema in esame è stato preceduto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2012, n. 253 (pubblicato sulla G.U. del 4 febbraio 2013) oggetto di parere reso dalla Sezione all'adunanza dell'11 ottobre 2012.

Con detto provvedimento sono state individuate le attività di rilevanza strategica e le attività strategiche chiave, il cui controllo e il cui mantenimento sul territorio nazionale risultano essenziali ai fini della difesa e della sicurezza nazionale, sicché alle stesse, anche per il disposto dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 21 del 2012, occorre fare riferimento per individuare gli assetti societari sui quali è consentito al Governo di esercitare i poteri speciali, nel rispetto dei vincoli comunitari.

Lo schema di regolamento, ora sottoposto all'attenzione di questa Sezione, è volto a disciplinare concretamente, in attuazione dell'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 21 del 2012, l'esercizio dei poteri in questione (cosiddetta *Goldenpower*), individuando i

soggetti pubblici preposti, la ripartizione delle responsabilità, gli obblighi delle società interessate e le procedure necessarie a rendere operativo il sistema di intervento, nel caso si profilino minacce per gli interessi nazionali. L'analisi della bozza, sottoposta all'attenzione di questa Sezione, consente di formulare un giudizio sostanziale positivo sul testo elaborato, che risulta nelle linee generali conforme alle disposizioni legislative che disciplinano la specifica materia e rispettoso del vincolo di non indurre nuovi oneri rispetto alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Cionondimeno, la Sezione ritiene opportuno formulare alcune osservazioni, delle quali l'Amministrazione vorrà tener conto nel prosieguo dell'iter approvativo del provvedimento.

In primo luogo, con riferimento all'articolo 2, comma 1, dell'articolato, si considera che l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto, n. 400, citato nel testo proposto, individua le attribuzioni proprie del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 95 Cost., sicché sembrerebbe più appropriato indicare il Presidente del Consiglio, quale autorità preposta al coordinamento delle attività propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, anziché la Presidenza del Consiglio. La modifica suggerita è, peraltro coerente, con l'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (anch'esso richiamato nel comma 1 dell'art. 2 dello schema) che statuisce che il Presidente del Consiglio si avvale dell'organizzazione della Presidenza per l'esercizio delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento attribuitegli dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.

Proseguendo nell'esame dell'art. 2, si suggeriscono i seguenti correttivi:

- relativamente al comma 2, lettera b), riformulare il testo come segue: *“b) individua, su indicazione rispettivamente dei Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dello sviluppo economico e degli affari esteri, l'ufficio di livello almeno dirigenziale generale o equiparato responsabile delle attività di competenza di ciascun Ministero. Per il Ministero degli affari esteri il responsabile dell'attività è di livello dirigenziale generale”*;

- al comma 2, lettera c), sostituire l'inciso “indicato dal Presidente del Consiglio” con “*da lui indicato*” e inserire nell'ultimo periodo dopo la parola “integrato” l'inciso “*ove necessario e in ogni tempo*”;

- al comma 2, lettera g), secondo rigo, correggere “queste” con “*questi*”;
- al comma 3, riformulare l’ultimo periodo come segue: “*E’ in facoltà del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati, previa formale comunicazione all’ufficio della Presidenza del Consiglio di cui al comma 2, lettera a), sostituire il componente effettivo o supplente*”.

Passando all’art. 4, comma 1, che disciplina gli adempimenti a cui sono tenute le imprese che operano nei settori di interesse, si suggerisce di sostituire l’espressione “dell’esercizio” con “*dell’eventuale esercizio*”, considerato che è ragionevole presumere che soltanto eccezionalmente le comunicazioni comporteranno l’esercizio del potere di veto.

All’art. 6, comma 7, è opportuno sostituire l’espressioni “i giorni festivi” con “*le festività nazionali*”, in modo da indicare un riferimento univoco per l’intero territorio dello Stato. Una attenzione particolare merita, infine, l’art. 9, con il quale si intende sottrarre all’accesso i documenti originati dalle pubbliche amministrazioni o da soggetti privati per le finalità di cui al decreto in esame, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 6, della legge 7 agosto 1990, n.241.

Sul punto l’Amministrazione vorrà espungere il richiamo al comma 6 dell’art. 24 detto, in quanto il comma 6 stabilisce che il Governo possa provvedere con regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a individuare i casi di sottrazione all’accesso di documenti amministrativi. Orbene la tipologia di regolamento indicata, anche perché diretta a disciplinare oggetti già regolati da legge, necessita di volta in volta di un’autorizzazione legislativa che nel caso in esame non può essere surrogata da una fonte normativa secondaria, qual è appunto lo schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Quanto, poi, all’applicabilità della clausola di “*conoscenza essenziale dell’interessato*”, espressa nell’art 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, che consente l’accesso per la tutela di interessi giuridici fondamentali, quali ad esempio quelli connessi alla difesa in giudizio, si ritiene debba essere richiamata anche nell’art. 9 dello schema, coerentemente all’orientamento nel senso espresso nella relazione illustrativa.

Per ultimo, sul piano prettamente formale si suggerisce di apportare al preambolo i

seguenti correttivi:


- posporre il secondo "visto", nel quale si citano gli artt. 5 e 17, comma 1, della legge n. 400 del 1998, antepoendolo al parere del Consiglio di Stato;
- richiamare nei "visti" le leggi 24 novembre 1981, n. 689 e 7 agosto 1990, n. 241, le cui disposizioni sono citate nell'articolato;
- riordinare cronologicamente le disposizioni legislative e, per coerenza testuale, aggiungere per tutte "*e successive modificazioni*".

P.Q.M.

si esprime parere favorevole con le osservazioni di cui in motivazione.


L'ESTENSORE

Elio Toscano



IL PRESIDENTE

Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli

